



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE VI CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 214/2023 Rg. Es. ed esaminate le note depositate dalla parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

rilevato che il debitore esecutato [REDACTED] si è costituito nel presente procedimento, facendo rilevare la tardività del deposito dell'avviso ex art. 543 c.p.c. da parte della creditrice nonché la pretesa violazione dei limiti di pignorabilità con riferimento alle somme pignorate presso il terzo [REDACTED]

rilevato che il suddetto terzo ha reso dichiarazione negativa, non contestata, ragion per cui nessun pregiudizio si è verificato in capo al debitore posto che nessun accantonamento di somme è stato effettuato da Poste Italiane s.p.a.;

rilevato che, nelle note del 26 aprile 2023, le parti hanno dedotto in ordine al tardivo deposito, da parte della creditrice, dell'avviso ex art. 543 c.p.c., avvenuto- per come risulta dal fascicolo telematico- in data 10 febbraio 2023;

rilevato che l'udienza di comparizione indicata nel pignoramento era quella del 6 febbraio 2023;

rilevato che – ad avviso di questo Giudice- occorre effettuare un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme al disposto dell'art. 24 Cost. - dell'articolo 543 c.p.c., nella parte in cui sanziona il tardivo deposito dell'avviso previsto dalla stessa norma, nel fascicolo dell'esecuzione;

rilevato che ai sensi del novellato art. 543 c.p.c. *“Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina*



l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento". Come più volte affermato da questo Tribunale, la *ratio* della norma è nel senso di rendere conoscibile l'iscrizione a ruolo al debitore e al terzo entro la data di citazione (che potrebbe coincidere anche con la prima udienza effettiva) e non invece in un momento successivo; il procedimento notificatorio, dunque, deve essersi integralmente perfezionato sia per il debitore che per il terzo alla data indicata quale udienza di comparizione dallo stesso creditore. Non è, dunque, sufficiente che il creditore abbia, ad esempio, consegnato l'atto all'Ufficiale Giudiziario prima dell'udienza di citazione, dovendosi invece tenere conto dei tempi di perfezionamento delle notifiche effettuate a mezzo del servizio postale o ai sensi dell'art. 140 o 143 c.p.c. Il terzo, infatti, che alla data dell'udienza di citazione non abbia ricevuto alcun avviso, dovrebbe ritenersi libero dal vincolo e potrebbe legittimamente disporre delle somme a favore del debitore. Per cui è necessario che, entro la data indicata come citazione, la notifica si sia perfezionata nei modi di legge ed indipendentemente dalla conoscenza effettiva che dell'iscrizione a ruolo abbia avuto il terzo o il debitore aliunde. E' evidente che lo scopo della norma è quello di svincolare, in tempi rapidi, eventuali somme trattenute dai terzi pignorati ove il creditore non intenda coltivare l'esecuzione, iscrivendo a ruolo la procedura. Detta esigenza emerge chiaramente nella Relazione illustrativa della modifica normativa che ha evidenziato la necessità di *"prevedere che anche dell'avvenuta iscrizione a ruolo – e, dunque, dellapermanenza del vincolo di pignoramento – sia reso edotto il terzo pignorato, stabilendo altresì che l'inottemperanza all'obbligo di avviso del terzo comporti il venir meno degli obblighi ex art. 546 c.p.c. in capo quest'ultimo a far data dall'udienza indicata nell'atto di pignoramento"*. E' altrettanto evidente che lo scopo della norma è



raggiunto ove il creditore abbia provveduto a notificare l'avviso ex art. 543 c.p.c. ai terzi e al debitore entro la data di comparizione indicata nell'atto di pignoramento mentre nessun collegamento con detto scopo ha l'ulteriore onere che incombe sul creditore, essendo palese che detto adempimento ha una finalità meramente conoscitiva per il Giudice. Il deposito, infatti, costituisce la prova che l'adempimento è stato effettuato e che la notifica si è perfezionata entro l'udienza di comparizione indicata nel pignoramento. Quando quest'ultima coincida con l'udienza effettiva, il problema nemmeno sorge; è evidente, infatti, che alla prima udienza la prova del perfezionamento della notifica debba essere oggetto di controllo e verifica da parte del Giudice che - ove non avrà elementi per affermare che l'onere di notifica sia stato assolto - dichiarerà l'inefficacia del pignoramento. Ove, tuttavia, la prima udienza di trattazione non coincida con quella indicata come udienza di comparizione nell'atto di pignoramento (come nella specie, essendo stato fissato il termine per il deposito delle note di trattazione ex art 127 ter c.p.c. in data 23 febbraio 2023, ovvero 17 giorni dopo l'udienza di citazione di cui al pignoramento) il deposito dell'avviso oltre l'udienza di comparizione non comporta alcun *vulnus* nel diritto di difesa del debitore e la finalità conoscitiva nei confronti del Giudice è pienamente raggiunta dal deposito, sebbene tardivo, dell'avviso purché lo stesso avvenga entro la prima udienza (effettiva) di trattazione del procedimento. Peraltro, che la finalità conoscitiva si riferisca solo al Giudice emerge anche dalla circostanza che la data del deposito dell'avviso nel fascicolo telematico in alcun modo risulta conoscibile al debitore o ai terzi, se non costituiti, per cui nemmeno si comprende come la violazione del termine per il deposito possa essere portata a conoscenza dei terzi e del debitore, trattandosi di atto avente una finalità meramente "interna" al processo esecutivo. La sanzione dell'inefficacia, che sembra evincersi - da una interpretazione meramente testuale della norma - riferita ad entrambe le violazioni (ovvero sia alla mancata notifica che al mancato deposito), appare sproporzionata rispetto allo scopo della norma e lesiva del diritto di difesa del



creditore che abbia tempestivamente e ritualmente adempiuto all'onere di notifica dell'avviso ai terzi e al debitore entro l'udienza di comparizione indicata nel pignoramento. L'interpretazione proposta appare, inoltre, ispirata sia ad esigenze di congruità della sanzione che a ragioni di economia processuale;

rilevato, dunque, che non sussistono i presupposti per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento, avendo la creditrice ritualmente notificato l'avviso ai terzi (in data 23 gennaio 2023) e al debitore (in data 31 gennaio 2023) ed essendo stata depositata prova della detta notifica in data ampiamente antecedente la prima udienza di trattazione della procedura;

rilevato che il pignoramento eseguito dalla creditrice procedente ha avuto, come oggetto, il trattamento pensionistico erogato al debitore dall'INPS il quale ha calcolato correttamente la quota pignorabile in € 154,00 alla luce dell'art. 545 c.p.c., come recentemente novellato;

rilevato che Postepay s.p.a. ha reso dichiarazione parzialmente positiva per € 13,54;

rilevato che il credito vantato dalla procedente ammonta ad € 151.157,54, importo comprensivo della sorte capitale, delle spese e dei compensi liquidati nel titolo, delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo (come si evince dall'esame del titolo stesso) e delle spese e dei compensi di cui all'atto di precetto; e ciò oltre accessori sui compensi e oltre interessi fino al soddisfo;

visto l'art. 553 c.p.c.

P.Q.M.

ASSEGNA

in pagamento alla creditrice procedente salvo esazione e fino alla concorrenza del suo credito come sopra quantificato, la somma di € 154,00 mensili (equivalente alla quinta parte della differenza tra l'intero ammontare della pensione percepita dal debitore, al netto delle ritenute di legge e degli assegni familiari e la quota impignorabile pari ad € 1.000) nonché l'importo di € 13,54 vincolato da Postepay s.p.a.;



LIQUIDA

le spese di questo procedimento – che pone a carico di [REDACTED]
(con onere di pagamento da parte dei terzi pignorati) – in complessivi € 2.296,44 di cui
€ 395,44 per spese ed € 1.901,00 (conformemente alla nota spese depositata) per
onorari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e nonché spese di registrazione dell'ordinanza
e successive occorrende;

DICHIARA

i terzi pignorati liberi da qualsiasi responsabilità in ordine al pagamento delle somme
sopra indicate da eseguirsi in favore del creditore, previo rilascio di relativa quietanza.

Dà mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 28/4/2023

Il Giudice

Laura Messina

